

Azienda Pubblica Servizi alla Persona Gttà di Siena

A.S.P. Città di Siena <u>Butini</u>- Bourke - <u>Campansi</u> - Pendola C.F e P.I. 01170590523 Sede Legale: Via <u>Campansi</u> 18, 53100 Siena Centralino 0577- 1791001 <u>Fax</u> 0577- 1791002

CONTRATTO

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BIANCHERIA PIANA, DI LAVANDERIA DEGLI INDUMENTI DEGLI OSPITI E DI FORNITURA DELLE CALZATURE, PER UN ANNO CON OPZIONE DI PROSECUZIONE TRIENNALE CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO (CIG ...)

Siena, ... 2024

Tra:

l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Siena" (C.F. ...), con sede in ..., in persona del legale rappresentante *pro tempore* ..., in seguito anche "Stazione appaltante"

da una parte

e

..., in seguito anche "*Impresa*"

dall'altra

premesso

- che in data ... con ... è stato approvato il piano triennale dei servizi e delle forniture, nel quale è ricompreso anche il presente affidamento;
- che in data ... con atto del Responsabile del Servizio n. ... è stata assunta la determinazione a contrarre per l'affidamento del presente contratto mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione tramite prezzo più basso;
- che è stata bandita la gara per l'affidamento del presente contratto con pubblicazione in GUUE n. ...
- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in ordine al soggetto nei confronti del quale è stata proposta l'aggiudicazione hanno sortito esito positivo;

- che con aggiudicazione del ... il contratto è stato affidato all'Impresa;
- che l'aggiudicazione è stata comunicata d'ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;
- che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (*stand still*);
- che l'Impresa ha provveduto in data ... al versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'allegato I.4 al D.lgs 36 del 2023;

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha ad oggetto il servizio di lavanolo e lavanderia nei confronti della Stazione appaltante, secondo quanto indicato nel capitolato speciale (doc. a).

La Stazione appaltante potrà richiedere variazioni qualitative e\o quantitative del contratto di servizio in atto dovute nell'ambito delle normative regionali vigenti, per effetto di processi interni di riorganizzazione dei servizi ovvero conseguenti a modifiche degli accordi con la ASL o con i Comuni, senza che l'Impresa possa sollevare obiezione alcuna. La Stazione appaltante si obbliga a comunicare tempestivamente all'Impresa le eventuali modifiche riguardanti l'inquadramento degli ospiti o l'attivazione di nuovi servizi.

Art. 2 - Norme applicabili, RUP e Direzione dell'esecuzione

L'appalto è regolato dal D.lgs. n. 36 del 2023, dal D.lgs. n. 81 del 2008, dalla legge n. 136 del 2010 e della normativa regionale di riferimento richiamata nel Capitolato speciale d'appalto.

Il RUP incaricato dalla Stazione appaltante è ...

Il Direttore dell'Esecuzione nominato dalla Stazione appaltante è ...

La Stazione appaltante potrà variare in ogni momento i suddetti soggetti.

Art. 3 - Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di **un anno** a partire dalla consegna del servizio (anche in via d'urgenza) e termina dunque il ... con opzione di prosecuzione contrattuale triennale, da assumersi con provvedimento della Stazione appaltante da trasmettere all'Impresa mediante PEC tre mesi prima la suddetta scadenza. Il termine non è perentorio.

L'Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 4 - Valore contrattuale e corrispettivi

Il valore contrattuale, meramente indicativo, è pari ad € ... oltre IVA, corrispondente alla somma posta a base di gara, considerato che il presente appalto assume altresì valore di accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 36 del 2023. Il contratto è remunerato "a misura" in funzione delle prestazioni rese e senza garanzia di quantitativi minimi, né di certezza sui quantitativi meramente indicativi indicati negli atti di gara. Rispetto al suddetto importo stimato la stazione appaltante si riserva di incrementarlo fino ad un quinto, senza che ciò costituisca variante ma unicamente nell'ambito della contrattualizzazione a misura. Nessun indennizzo, stante la natura di accordo quadro, sarà invece dovuto laddove vi dovesse essere una riduzione anche oltre il quinto dell'importo stimato.

I corrispettivi contrattuali, al netto del ribasso unico offerto in sede di gara sono convenuti come riportato nell'offerta economica prodotta in fase di gara (doc. b), con remunerazione del contratto "a misura".

I suddetti corrispettivi saranno fatturati dall'Impresa alla Azienda entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento e sarà versato tramite bonifico bancario entro i successivi sessanta giorni. Si fa presente che l'Azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente a fronte delle prestazioni effettivamente erogate.

L'Impresa, a tal proposito, è tenuta a trasmettere, unitamente alla fattura mensile, un resoconto delle quantità di biancheria effettivamente lavorate.

Sono riconosciuti all'Impresa, con i termini di pagamento di cui sopra, i costi per gli oneri per la sicurezza da interferenza quantificati nei DUVRI, pari ad € ... oltre IVA annui.

Il pagamento è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante.

Sul corrispettivo periodicamente dovuto sarà trattenuta la percentuale dello 0,5 (zero virgola cinque per cento), a garanzia delle ritenute contributive. Detta somma sarà svincolata entro tre mesi dall'ultimazione dell'appalto previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante.

Art. 5 - Revisione prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario; i prezzi sono aggiornati nella misura massima dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'appaltatore è tenuto, pena la decadenza per il trascorso, a richiedere la revisione prezzi in via preventiva, formulando istanza scritta tramite PEC, considerato che detto istituto è posto a presidio dell'interesse della Stazione appaltante alla corretta esecuzione dei servizi ancora da espletare, cosicché la

mancata formalizzazione dell'istanza di revisione prezzi da parte dell'Impresa equivale alla decadenza\rinuncia della stessa per le prestazioni già rese.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e non opera in via retroattiva.

La presentazione dell'istanza da parte dell'Impresa non comporta il diritto all'automatico riconoscimento, da parte della Stazione appaltante, della revisione prezzi, la quale potrà essere riconosciuta soltanto laddove, previa istruttoria condotta dalla Stazione appaltante, ne vangano accertati i presupposti di cui al presente articolo e previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 - Divieto di anticipazione del prezzo

Il corrispettivo verrà erogato soltanto in seguito all'espletamento del servizio, stante l'impossibilità di riconoscere anticipazioni, cosicché in alcun caso si procederà a riconoscere l'anticipazione, per quanto occorrer possa anche in deroga a quanto previsto dall'art. 125, comma 1, del D.lgs n. 36 del 2023, tenuto conto che il contratto in questione rientra nell'ipotesi di cui all'art. 33, dell'allegato II.14, secondo cui sono esclusi dall'anticipazione i contratti "la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo".

L'Impresa prende atto ed accetta l'esclusione del diritto all'anticipazione del prezzo per impossibilità oggettiva da parte della Stazione appaltante, rinunciando a sollevare qualunque eccezione, contestazione o ad avanzare pretese di sorta, dichiarando di avere tenuto conto di tale circostanza nella formulazione della propria offerta in sede di gara e che tale clausola era espressamente contenuta nella *lex specialis* di cui il presente schema di contratto costituiva allegato richiamato.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente

"dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con la Stazione appaltante sarà indicato mediante specifica dichiarazione sostitutiva, aggiornata in seguito ad ogni variazione.

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente accordo quadro nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 8 - Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi

Al presente atto è il documento unico di valutazione rischi interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81 del 2008 (doc. c).

Al presente atto è il documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto dall'Impresa dell'art. 26 del D.lgs. 81 del 2008 (doc. d).

Art. 9 - Divieto di interruzione o sospensione del servizio.

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. In caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990 si rinvia a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore per un periodo superiore ad un giorno;
- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo le norme vigenti, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, comprovato da almeno tre lettere di contestazione tramite PEC;
- c) difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- d) in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) ulteriore inadempienza dell'Impresa dopo l'applicazione di 4 penali di qualsiasi livello nell'ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto alla Committente di risolvere il contratto;
- h) utilizzo nell'esecuzione del servizio di personale non dipendente, fatto salvo l'utilizzo del personale interinale in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
- i) inadempimento agli obblighi contributivi per importi complessivamente superiori a € 5.000;
- j) ritardato versamento delle retribuzioni al personale dipendente anche per una sola mensilità;
- k) inadempimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori.

In caso di risoluzione e fermo il risarcimento del maggior danno, il rilascio gratuito in favore della Committente dei Beni forniti, integrati o manutenuti dall'Impresa, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale, deve intendersi quale penale a carico dell'Impresa. L'Impresa ritiene tale penale congrua in funzione dell'interesse

della stazione appaltante alla regolare esecuzione del servizio e rinuncia fin d'ora a sollevare eccezioni di sorta.

Art. 11 - Penali

Per ogni inadempimento riscontrato nell'esecuzione del servizio, salvo il risarcimento del maggior danno ed i casi di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo che precede, sarà formulata una contestazione scritta all'Impresa, la quale dovrà formalmente rispondere entro i successivi 10 giorni adducendo le dovute giustificazioni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti dalla Stazione appaltante verrà applicata una penale nella misura che segue:

- € 200,00 per ogni giorno di ritardo nella attivazione del servizio;
- € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche previste per il ritiro della biancheria e della materasseria sporca e nella consegna di quella pulita, nonché nella sostituzione dei prodotti contesati;
- € 500,00 per ogni contestazione relativa alla non conformità della merce alla normativa ed alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel capitolato;
- € 1.000,00 per ogni inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o per la mancata applicazione dei contratti collettivi.

È fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto nei casi elencati all'articolo precedente. Dopo l'applicazione di tre penali gli importi di cui sopra, per le ulteriori penali successive, saranno raddoppiati.

Le penalità saranno portate in deduzione dal corrispettivo dovuto all'Impresa. La Stazione appaltante ha altresì la facoltà di applicare le penali rivalendosi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 12 - Coperture assicurative

L'Impresa sarà esclusiva responsabile per danni a persone e cose - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento del

servizio oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento, sia nei riguardi degli ospiti, sia verso il proprio personale e visitatori esterni.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente atto l'Impresa consegna alla Stazione appaltante polizza assicurativa rilasciata da ... (del ... n. ..., con scadenza il ...) a garanzia dei suddetti danni con adeguati massimali e coperture.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, tra cui gli ospiti assistititi, i dipendenti della Stazione appaltante e la Stazione appaltante stessa, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna elusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta con adeguati massimali.

Le suddette polizze, debitamente quietanzata, vengono allegate al presente contratto (doc. e). Le quietanze relative alle annualità successive devono essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze.

In caso di sinistri, eventuali scoperti e franchigie sono a carico dell'Impresa. L'esistenza di tali polizze non libera l'Impresa dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriori garanzie. L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissione o negligenza dei dipendenti nella esecuzione del servizio. In difetto vi provvederà La Stazione appaltante addebitandone l'importo, maggiorato del 25% a titolo di spese generali, all'Impresa. In caso di danni a cose della Stazione appaltante, l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio con il coordinatore dell'Impresa; in assenza di questi si procederà all'accertamento in presenza di due testimoni individuati dalla Stazione appaltante.

Art. 13 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna alla Stazione appaltante - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da ... (del n. ...) di importo pari a € ... La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. n. 36 del 2023 (doc. f), nonché allo Schema tipo 1.2. di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 14 - Recesso

La Stazione appaltante potrà recedere, in tutto o in parte, dal presente contratto con preavviso scritto di trenta giorni. In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa avanzare richieste di indennizzo, ristoro del mancato utile, risarcimento del danno o pretesa di sorta, a cui per quanto occorre possa fin d'ora rinuncia.

Art. 15 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 119 del D. lgs. n. 36 del 2023. È vietata la cessione del contratto.

Art. 16 - Clausola sociale

L'Impresa per l'intera durata dell'accordo quadro assume il formale impegno ad utilizzare prioritariamente gli stessi addetti dipendenti dei Gestori uscenti, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione del Gestore e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per il servizio oggetto di appalto.

L'Impresa applicherà il CCNL ____ indicato dalla stazione appaltante in fase di gara. oppure

L'Impresa applicherà il CCNL ____, diverso da quello indicato dalla stazione appaltante in fase di gara (CCNL ____), ma si impegna ad assicurare le medesime tutele e quantomeno l'equivalenza dello stesso in favore del lavoratore, confermando a tale riguardo la dichiarazione resa in sede di gara ed impegnandosi altresì a produrre nel corso del contratto tutta la documentazione necessaria per consentire la verifica di tale dichiarazione.

Art. 17 - Protezione dei dati personali

La Stazione appaltante nomina l'Impresa Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (doc. g).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando la Stazione appaltante a quanto specificato negli atti di gara.

Art. 18 - Spese

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'Impresa. Le parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d'uso, come da normativa vigente.

Art. 19 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Siena, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese.

LA STAZIONE APPALTANTE

L'IMPRESA



Azienda Pubblica Servizi alla Persona Gttà di Siena

A.S.P. Città di Siena <u>"Butini</u>- Bourke - <u>Campansi</u> - Pendola" C.F e P.I. 01170590523 Sede Legale: Via <u>Campansi</u> 18, 53100 Siena Centralino 0577- 1791001 <u>Fax</u> 0577- 1791002

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

- Art. 2 -Norme applicabili, RUP e Direzione dell'esecuzione
- Art. 3 -Durata dell'appalto
- Art. 4 -Corrispettivi e revisione prezzi preventiva
- Art. 5 -Divieto di anticipazione del prezzo
- Art. 6 -Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 7 Valutazione dei rischi da interferenza e valutazione dei rischi
- Art. 8 -Divieto di interruzione o sospensione del servizio.
- Art. 9 -Clausola risolutiva espressa
- Art. 10 -Penali
- Art. 11 -Coperture assicurative
- Art. 12 -Garanzia definitiva
- Art. 13 -Recesso
- Art. 14 -Divieto di cessione del contratto
- Art. 15 -Clausola sociale
- Art. 16 -Protezione dei dati personali
- Art. 17 -Spese
- Art. 18 -Foro competente

L'IMPRESA

Allegati:

a) Capitolato;

- b) Offerta economica;
- c) DUVRI;
- d) DVR;
- e) Polizza RCT/RCO;
- f) Garanzia definitiva;
- g) Atto di designazione.

ALLEGATO G AL CONTRATTO DI APPALTO

NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Responsabile") ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, per brevità "Regolamento"), indicato nel sovrastante contratto quale rappresentante della Stazione appaltante

PREMESSO CHE:

- 1. l'art. 4, comma 1, n. 8, del Regolamento (UE) 2016/679, stabilisce che il Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità anche "Responsabile") è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento";
- 2. il Responsabile tratta dati per conto della Stazione appaltante;
- 3. il sottoscritto è stato nominato dal Titolare del trattamento Responsabile interno del trattamento dei dati personali afferenti il Settore di propria competenza. Al Responsabile è stata attribuita la facoltà di nominare Responsabili esterni del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28, par. 1, del GDPR;
- 4. nell'ambito delle attività svolte dal Responsabile è sorta l'esigenza di avvalersi di un ulteriore soggetto, "Responsabile esterno", per lo svolgimento di attività specifiche di seguito indicate;
- 5. il Responsabile esterno è disposto a svolgere tali attività e ha la competenza e la struttura adeguata per svolgerle;

- 6. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR, con il presente atto si intende autorizzare l'Altro Responsabile (Responsabile esterno) a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili" (Sub Responsabili esterni) del trattamento dei dati personali, ferme le norme che disciplinano l'istituto del subappalto, dei contratti similari, delle subforniture e dei servizi, per quanto attiene alla relativa disciplina autorizzativa non assorbita dal presente atto;
- 7. ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, del GDPR "Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche";
- 8. il Responsabile esterno del trattamento, autorizzato in generale alla nomina di "Ulteriori Responsabili del trattamento", informa il Responsabile interno di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili esterni del trattamento e dovrà provvedere a trasmettere tempestivamente l'atto di nomina al Responsabile, dando così la possibilità al Responsabile e al Titolare di potersi opporre a tale nomina con comunicazione scritta;
- 9. la nomina di Responsabile esterno e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati permane efficace sino al perdurare del rapporto di natura lavorativa con l'Ente, salvo diversa previsione da parte del Titolare e del Responsabile interno, e potrà essere revocata in qualsiasi momento;
- 10. il presente atto, assunto con le forme e le pubblicità di legge, da parte del Responsabile del trattamento interno, costituisce informazione da parte del Responsabile del trattamento al Titolare del trattamento,

NOMINA

l'affidatario del contratto a cui viene allegato il presente atto

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI E AUTORIZZA PER QUANTO ATTIENE AD "ULTERIORI

RESPONSABILI"

il suddetto Responsabile esterno a nominare a sua volta "Ulteriori Responsabili del

Trattamento" (Sub Responsabili esterni) trasmettendo tempestivamente l'atto di

ulteriore nomina al Responsabile del Trattamento interno della Stazione appaltante,

dando così la possibilità al Titolare del trattamento di potersi opporre a tale nomina

con comunicazione scritta. All'Ulteriore Responsabile del Trattamento si applicano

tutti gli obblighi di seguito indicati che devono essere formalizzati mediante uno

specifico atto.

Gli Ulteriori Responsabili del Trattamento devono offrire garanzie sufficienti per

mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il

trattamento soddisfi i requisiti normativi e garantisca la tutela dei diritti

dell'interessato. L'Ulteriore Responsabile del Trattamento non può nominare altri

sub responsabili del trattamento.

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia

con l'ausilio di strumenti elettronici.

Il Responsabile esterno del trattamento dichiara:

16

- che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, tramite email o PEC;
- di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul Responsabile del trattamento e di impegnarsi a rispettare e consentire ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica;
- di essere disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Trattamenti affidati al Responsabile del trattamento

Il Responsabile interno affida al Responsabile esterno il trattamento di tutti i dati personali relativamente ai seguenti compiti indicati nel contratto a cui viene allegata la presente nomina.

Natura e finalità del trattamento

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto intercorrente tra il Responsabile e il Responsabile esterno.

Durata del trattamento

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto tra le parti. All'esaurirsi del rapporto, il Responsabile esterno non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Responsabile e del Titolare.

Doveri e compiti del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati.

Nello specifico il Responsabile esterno dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento, ricevuta sia con la presente nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del Responsabile e del Titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Titolare, il Responsabile esterno dovrà informare il Responsabile interno circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone Incaricate/autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto lavorativo intrattenuto con il Titolare del trattamento, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
- impartire per iscritto, agli Incaricati al trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali e a vigilare sulla loro puntuale applicazione;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il Responsabile interno e il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali e nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 "Sicurezza del

- Trattamento", tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile esterno del trattamento;
- assistere e informare il Responsabile e il Titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Responsabile e dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del Responsabile e del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il Responsabile e il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento;
- per quanto concerne l'Amministratore di sistema, il Responsabile del trattamento è tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli Amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli al Responsabile e al Titolare su richiesta del medesimo;
- garantire di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.
 - Inoltre, il Responsabile esterno del trattamento deve:
- raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi
 e utilizzarli esclusivamente per le finalità concordate con il Responsabile
 interno del trattamento, nonché trattare, custodire e controllare i dati personali

- in modo lecito e secondo correttezza osservando tutte le disposizioni dettate dal Regolamento (UE) 679/2016;
- assicurare che il trattamento dei dati personali sia pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- attuare gli obblighi di informazione e acquisizione del consenso, quando richiesto, nei confronti degli Interessati dal trattamento;
- eseguire, in merito ai dati sopra indicati, solo le seguenti operazioni di trattamento: registrazione, archiviazione, modificazione, estrazione, consultazione, raccolta, raffronto, analisi, conservazione, aggiornamento e gestione;
- garantire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla normativa di riferimento, in ordine all'accesso ai dati e a tutti i diritti di aggiornamento, rettificazione, cancellazione e di opposizione;
- osservare le eventuali prescrizioni emanate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Procedura di gestione dei dati personali alla cessazione del contratto

Al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge, il Responsabile esterno del trattamento cancellerà dai propri *server* e ulteriori banche dati tutti i dati relativi alle attività oggetto del contratto stesso, compresi i dati personali. Contestualmente tutti i dati in formato aperto saranno restituiti al Responsabile interno del trattamento. Per le attività di restituzione e trasmissione dei dati nella fase conclusiva del contratto, il Responsabile interno del trattamento indica al Responsabile esterno il nominativo della persona e dell'ufficio incaricato a ricevere tali dati.

Tipologia di dati personali oggetto del trattamento e categorie di interessati

I dati personali che potranno essere trattati dal Responsabile esterno vengono di seguito elencati per tipologia:

Dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale connessi alla gestione dei servizi affidati.

Categorie di interessati

I dati personali oggetto del trattamento da parte del Responsabile esterno si potranno riferire alle categorie di interessati a cu fa riferimento il contratto a cui il presente atto di nomina viene allegato.

Obblighi e diritti del Responsabile del trattamento

Il Responsabile esterno del Trattamento deve redigere il "Registro del trattamento" se tenuto in base a quanto disposto dall'art. 30, commi 2, 3, 4 e 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sarà compito del Responsabile esterno del trattamento tenere aggiornato l'elenco degli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Incaricati del trattamento e Amministratore di Sistema e di comunicarlo al Responsabile del trattamento ove richiesto.

Il Responsabile interno del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile esterno, fornendo istruzioni documentate, in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati.

In ragione dell'affidamento in *outsourcing* del trattamento, il Responsabile dovrà vigilare sull'operato del Responsabile esterno mediante esecuzione di controlli specifici eseguibili ad opera del Responsabile stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il Responsabile del

trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il Responsabile esterno al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della presente nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

L'adempimento non comporta, per il Responsabile esterno del trattamento, alcun diritto a compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal trattamento dei dati e dalla presente nomina. Con la presente nomina viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.

Per quanto non previsto e non riportato sul presente atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia (in particolare: al Regolamento UE 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. n. 196/2003, integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018).